



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Direttore: SCALACCI ROBERTO

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 140 del 31-07-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2257 - Data adozione: 20/02/2019

Oggetto: Reg. (CE) n. 834/2007 - DM 24 febbraio 2017 "Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico" - Modalità di accesso alle funzionalità di cui alla Banca Dati Sementi Biologiche.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/02/2019

Numero interno di proposta: 2019AD002744

IL DIRETTORE

Visto il Reg. (CE) 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/91;

Visto il Reg. (CE) 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, che all'art. 71 prevede che ogni anno, entro la data indicata dall'autorità competente, l'operatore comunica, a tale autorità o all'organismo di controllo le informazioni previsionali delle produzioni;

Visto il DM del 1° febbraio 2012 recante “Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/91”;

Visto in particolare l'art. 3, comma 5 “Registrazione al SIB” che recita: Gli operatori di cui all' art. 5 del presente decreto ovvero i soggetti da essi delegati, si registrano al sistema della Regione territorialmente competente. La competenza regionale è determinata secondo le regole vigenti per la costituzione e la tenuta del Fascicolo Aziendale, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999 e successive modifiche ed integrazioni. Nelle Regioni in cui non è operativo uno specifico sistema informativo, gli operatori di cui all' art. 5 ovvero i soggetti da essi delegati, si registrano direttamente al SIB”;

Visto il DM del 9 agosto 2012: “Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni”;

Visto il DM del 24 febbraio 2017: “Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico”;

Visto in particolare l'art. 5, comma 2 “Condizioni per il rilascio della deroga” che recita: “L'operatore biologico, abilitato ad operare nel SIB, qualora ricorrano una o più condizioni previste all'art. 45, par. 5 del reg. (CE) n. 889/2008, richiede, attraverso i servizi resi disponibili dal SIB, direttamente o per il tramite di soggetto mandatario o delegato, l'autorizzazione a utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici per quelli non ricompresi nella lista Verde”;

Rilevato che alcune imprese agricole biologiche si potrebbero avvalere, per l'utilizzo delle funzionalità di cui alla Banca Dati Sementi Biologiche, del servizio di liberi professionisti abilitati;

Vista quindi la necessità di indicare le modalità di accesso al Sistema Agricolo Nazionale per l'utilizzo delle funzionalità di cui alla Banca Dati Sementi tramite un soggetto mandatario o delegato.

DECRETA

- di stabilire le seguenti modalità per l'accesso al SIAN per l'utilizzo delle funzionalità di cui alla Banca Dati Sementi tramite un soggetto mandatario o delegato:

1. Il libero professionista che intende presentare richiesta di delega per l'accesso alle funzionalità di cui alla Banca Dati Sementi deve richiedere, al gestore delle utenze regionali Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, l'abilitazione al seguente servizio:

area: SIAN centrale

applicazione: Gestione disponibilità sementi biologiche

gruppo: Utente Delegato - Gestione delle deroghe e disponibilità sementi.

2. Il libero professionista a tal fine deve inoltrare alla direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale la richiesta utilizzando l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Il libero professionista deve essere delegato dalle imprese agricole biologiche al fine di utilizzare per loro conto le funzionalità di cui alla Banca Dati Sementi Biologiche.

4. Le deleghe presentate utilizzando l'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, devono pervenire al settore "Forestazione. Usi civici. Agroambiente", il quale entro 30 giorni dal ricevimento le inserisce nel SIAN.

5. Le deleghe devono pervenire dalle singole imprese agricole biologiche tramite l'utilizzo dell'allegato B, o dal libero professionista delegato contestualmente alla richiesta di abilitazione.

IL DIRETTORE

Allegati n. 2

- a* *autorizzazione accesso SIAN*
44b624f809095b984274b08e0944fa6c4e44004ab2ab6fc4b6ff16a60e2ed7e1

- B* *Deleghe*
ead40ea8708967f29591750aa65efa6af53c27b78f1e041ee6db31719b31972d

CERTIFICAZIONE